



Alto Calore Servizi S.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
Capitale Sociale € 27.278.037
Partita IVA - Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - <https://www.altocalore.it>



Ufficio del RPCT

Firmato digitalmente da

Carmine Melillo

CN = Melillo Carmine
SerialNumber =
TINIT-MLLCMN58D05A509L
C = IT

Ai Quadri / Posizioni organizzative

E.p.c.

All' Amministratore Unico
Avv. Antonio Lenzi

Oggetto: Attuazione Misura Generale M05 del vigente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2024- 2026. Direttiva sul divieto di pantouflage.

L'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 disciplina il cosiddetto *pantouflage*, cioè il divieto, riferito a quei dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, di svolgere attività lavorativa o professionale per soggetti privati destinatari dei suddetti poteri autoritativi e negoziali. Il divieto si applica nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. periodo di "raffreddamento") a prescindere dal motivo della stessa.

La *ratio* della norma è quella di impedire che una persona, che esercita poteri di carattere pubblico, possa preconstituirsì una posizione di vantaggio per il periodo lavorativo successivo.

Con la disposizione in esame il legislatore ha completato la disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli **incarichi pubblici**, mediante l'introduzione di misure in materia di **post-impiego** (appunto, il *pantouflage* o "incompatibilità successiva"), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato. Tali misure si affiancano ai meccanismi di **pre-impiego** (le c.d. "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e quelle **in corso di impiego** (le c.d. "incompatibilità", ossia il cumulo di più cariche). Le inconferibilità e incompatibilità sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il quale, all'art 21, richiama anche l'art. 53, comma 16 ter ampliandone l'ambito di applicazione. **Ne consegue che la disciplina complessiva degli incarichi pubblici è data dal combinato disposto dell'art. 53 del Testo Unico del Pubblico Impiego (che disciplina anche le procedure di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in costanza di rapporto di lavoro) e del d.lgs. 39/2013 per le società in controllo pubblico come Alto Calore spa.**

Con **Delibera ANAC 1090 del 16 dicembre 2020**, per le società *in house*, se da un lato, ha riconosciuto l'applicazione di tale misure alle società *in house*, dall'altro ha affermato, visto il legame tra ente pubblico e partecipata al 100%, laddove un dipendente della amministrazione controllante dovesse andare a lavorare presso la controllata, tale passaggio andrebbe a vantaggio sempre della controllante, non sussistendo alcun conflitto di interessi come quello sottostante al divieto di incarichi di cui all'art. 53, comma 16 ter citato, per cui di fatto, non troverebbe applicazione il divieto di pantouflage.

Responsabile Servizi Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

☎ 0825-794207 ✉ carmine.melillo@altocalore.it



Alto Calore Servizi S.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
Capitale Sociale € 27.278.037
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – <https://www.altocalore.it>



Infatti, anche per la giurisprudenza amministrativa, la partecipata *in house* è considerata come un tutt'uno con l'amministrazione, senza alterità giuridica. Da questo assunto, deriva, per l'ANAC, la non applicazione del periodo di raffreddamento.

Tale discorso non vale, invece per società come Alto Calore spa che sono in controllo pubblico e non *in house*, per cui ai soggetti di cui all' art 21 del d.lgs. n. 39/13, come l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, Presidente di CDA, il divieto trova applicazione; non si applica, invece, ai dirigenti ordinari e dipendenti.

Di recente, l'ANAC è tornata sull' argomento con le nuove linee guida 2024 di recente approvazione in cui ha rivisto le sue posizioni e tesi.

Nelle linee guida l'Autorità :

- Ha confermato l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti di cui all' art 21 del d.lgs. n. 39/13 ;
- Ha chiarito che il divieto non trova applicazione in caso di prestazione occasionale presso il soggetto privato risultato beneficiario di atti da parte dell'ente dell'ex dipendente;
- Ha ribadito le sanzioni che scattano in caso di violazione del divieto di pantouflage e ha circoscritto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione al solo ente di provenienza dell'ex dipendente che ha deciso di andare a lavorare nel privato
- Ha circoscritto il dies a quo al fine di individuare il momento preciso in cui scatta il divieto di contrattare:
- Ha ribadito i suoi poteri;
- Ha precisato gli strumenti di verifica per controllare il rispetto della misura in oggetto.

Si resta in attesa di un intervento legislativo ulteriormente chiarificatore di questa complessa disciplina.

Avellino, 27 dicembre 2024

IL RPCT

Responsabile Servizi Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

☎ 0825-794207 ✉ carmine.melillo@altocalore.it